

I QUADERNI DI AIGA CATANIA



LA RIFORMA CARTABIA

Guida alla lettura delle novità introdotte in ambito
penale con il D.Lgs. n. 150/2022

A cura del Dipartimento di diritto penale e procedura penale di Aiga
Catania

Aggiornamento febbraio 2023

INDICE

<i>PREFAZIONE</i>	2
<i>INTRODUZIONE</i>	4
<i>RIFORMA DEL SISTEMA PENALE E NUOVO CATALOGO DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA</i>	7
IL CATALOGO DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA.....	7
<i>LE NOTIFICAZIONI</i>	8
<i>L'UDIENZA PRELIMINARE</i>	12
<i>I PROCEDIMENTI SPECIALI</i>	14
IL RITO ABBREVIATO	14
<i>IL NUOVO DIBATTIMENTO</i>	16
<i>RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO</i>	18
LE SANZIONI SOSTITUTIVE	18
<i>LA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI</i>	20
LE NOVITÀ APPORTATE ALLE NORME GENERALI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE.....	20
IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.....	22
<i>LA GIUSTIZIA RIPARATIVA</i>	23
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	24

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::
SEZIONE DI CATANIA

PREFAZIONE

AIGA - Sez. Catania -

Dipartimento Diritto Penale e Procedura Penale

AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati è stata costituita il 7 giugno 1966 come associazione di categoria, apartitica e senza scopo di lucro.

Composta da soli avvocati e praticanti avvocati, AIGA è presente in diversi COA d'Italia.

L'AIGA si propone di:

- tutelare i diritti dell'avvocatura e garantire una idonea formazione professionale ai praticanti e ai giovani avvocati
- contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense
- vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata
- rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie
- diffondere i valori della professione forense riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche
- promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale anche attraverso il coordinamento con l'AIJA

L'AIGA svolge diverse attività tra cui:

- organizzare attività scientifiche e culturali, anche attraverso la Fondazione Tommaso Bucciarelli
- studiare, proporre e sostenere soluzioni, anche normative corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense
- promuovere e sostenere la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari
- promuovere e mantenere rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali

La sezione AIGA di Catania conta quasi cinquant'anni di storia ed è attiva all'interno della comunità del Foro Catanese.

Organigramma biennio 2021-2023:

Presidente - Avv. Francesca Gullotta

Vicepresidente - Avv. Marco Galati

Segretario - Avv. Angelica Montalbano

Tesoriere - Avv. Sebastiano Astuto

Consiglieri di Sezione

Avv. Cinzia Capizzi, Avv. Alessandra Politino, Avv. Laura Seminara, Avv. Antonio Gullotta; Avv. Antonio Torrisi

Consiglieri Nazionali

Avv. Andrea Rumasuglia; Avv. Francesco Guarnaccia

Coordinatore Consulta dei Praticanti

Dott.ssa Valentina Sapuppo

Contatti:

web: www.aigacatania.it

@: info@aigacatania.it

facebook: aigacatania

instagram: aigacatania

Il presente lavoro è stato realizzato dal Dipartimento di diritto penale e procedura penale istituito all'interno della sezione AIGA di Catania, con il contributo particolare dei soci:

Avv. Marco Galati – Responsabile

Avv. Renato Radice – Coordinatore

Avv. Antonio Gullotta


Avv. Roberta Guzzardi

Avv. Samantha Lazzaro

Avv. Roberto Russo Morosoli

Avv. Laura Seminara

Avv. Alessandra Pescetti



INTRODUZIONE

Con la pubblicazione nella G.U. del 17 ottobre 2022 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 avente ad oggetto “*attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, si è completato l’iter della riforma c.d. Cartabia sulla giustizia penale.

Avevamo già segnalato nel nostro precedente lavoro sulla legge delega, l’enorme importanza dell’intervento legislativo che ha ad oggetto il processo penale nella sua interezza, dalla *notitia criminis* alla fase esecutiva: una riforma certamente senza precedenti. Il Legislatore delegato ha in gran parte rispettato gli obiettivi impartiti, con l’aggiunta di articoli assolutamente inediti, l’abrogazione espressa di norme od il loro ritocco; tramite istituti giuridici nuovi che ritroviamo sia sul codice penale che di procedura, sulle disposizioni di attuazione come anche sulle leggi speciali e complementari.

Alcuni aspetti pratici ma fondamentali, (tra tutti il processo penale telematico) saranno completati con normativa secondaria e di dettaglio, come disposto dalle norme transitorie. Critica sul punto dei rapporti tra legge delega e decreti attuativi, l’Unione delle Camere Penali, che con il documento del 9.09.2022 ha espresso importanti perplessità in tema di riti alternativi, giustizia riparativa, partecipazione a distanza e, soprattutto, mutamento del giudice e rinnovazione dell’assunzione della prova.

L’imponenza dell’intervento e l’immediatezza dell’impatto pratico, suggeriscono di tralasciare, per il momento, commenti e criticità, per presentare un semplice *focus* sulla riforma che sarebbe entrata in vigore il 1° novembre 2022.

Ciò come noto non è avvenuto, avendo il nuovo Legislatore (Governo Meloni) disposto una (inedita) proroga dell’entrata in vigore, soprattutto sulla spinta proveniente dalla magistratura, ma ben accolta in generale da tutti gli addetti ai lavori.

La motivazione addotta al fine di giustificare la “*straordinaria necessità ed urgenza*” del differimento è stata quella di “*consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma*”.

In effetti, nelle settimane successive all’approvazione del D. Lgs. n. 150/2022 si erano levate molte preoccupazioni da parte degli uffici giudiziari, che avevano segnalato difficoltà organizzative e incertezze circa l’immediata applicazione delle molte novità.

Così l’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto *rave*), inserendo nel D. Lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-*bis*, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore dell’intera riforma, realizzata in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

Il d.l. n. 162/2022 è stato convertito in legge appunto dalla legge 30 dicembre n. 199.

Va anche segnalato che alcune disposizioni transitorie erano già previste dal d.lgs. n. 150/2022; altre invece sono state inserite in esso, o modificate, in sede di conversione del decreto-legge n. 162/2022.

La riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale è quindi in vigore dal 30 dicembre 2022.

È stato così raggiunto entro il termine stabilito (la fine dell'anno), uno degli obiettivi del P.N.R.R., concordati con la Commissione Europea.

E si completa così, finalmente, il complesso iter di realizzazione della riforma.

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la **digitalizzazione del processo penale**, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito e notifiche degli atti, in materia di registrazioni audiovisive delle prove orali, partecipazione a distanza e video collegamenti anche nella fase delle indagini preliminari.

Questa parte rappresenterà il vero snodo cruciale verso la ricercata efficienza del processo penale: basti pensare al c.d. domicilio digitale, con l'abbandono delle formalità delle notifiche tradizionali, causa certa della lentezza della nostra giustizia penale.

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle **indagini**, per ridurre i tempi con termini nuovi, introducendo parentesi giurisdizionali su eventuali stasi del procedimento e, in generale, intervenendo nella fase di archiviazione e conclusione delle indagini con nuove regole di giudizio.

Degna di nota la disciplina della retrodatazione dell'iscrizione della *notitia criminis*, e la ricerca di filtrare maggiormente i fascicoli meritevoli di essere portati a dibattimento.

In questo senso, spicca anche la modifica della regola di giudizio della "*ragionevole previsione di condanna*".

In merito al **giudizio** ed alla fase a questo preliminare, è completamente rivisitata la disciplina del procedimento *in absentia*, ove si abbandona la disciplina della sospensione per irreperibilità con la nuova *sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato*, e la sua eventuale revoca.

La grande novità risulta essere la previsione dell'udienza predibattimentale nei giudizi di competenza del Tribunale monocratico a citazione diretta, l'ampliamento anche dei reati giudicabili con questo rito, e una serie interventi mirati a favorire, attraverso il recupero di termini decadenziali, l'accesso ai riti premiali.

Spiccano le nuove regole per la riassunzione della prova nel caso di mutamento del giudice, le forme semplificate di trattazione "cartolare" delle impugnazioni, fatta sempre salva la possibilità per le parti di ottenere la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.

Mentre sono limitati i ritocchi ai riti speciali, poderosi gli interventi sul **sistema sanzionatorio**, a cominciare *riforma delle pene sostitutive* delle pene detentive, applicate direttamente dal giudice di cognizione; la *riforma delle pene pecuniarie principali* con

l'introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento.

Gli interventi in tema **di giustizia riparativa**, infine, disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all'esecuzione penale.

Anzi, si innesta nel procedimento penale in tutte le sue fasi.

In linea con le direttive europee, la giustizia riparativa viene definita come *ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.*

La giustizia della riparazione introduce nel sistema una dialettica "tripolare": non c'è più solo lo Stato che persegue l'autore del reato, c'è anche la vittima che guadagna nuovo terreno nel processo, che troppo spesso la vede esclusivamente spettatrice.

Anche qui lo snodo fondamentale sarà la riorganizzazione dei centri di assistenza ed esecuzione penale esterna, di tutti gli uffici para-giudiziari che dovranno essere predisposti per garantire snellezza ed efficacia delle procedure, oltre che una non più rinviabile modernizzazione degli apparati amministrativi periferici.

Così il Prof. Gian Luigi Gatta, consulente del Ministro Cartabia, al congresso straordinario dell'UCPI di Pescara *«Il testo è complicato, è stato poco il tempo per elaborarlo. In un anno e mezzo abbiamo scritto la legge delega e i decreti attuativi. Nello stesso periodo sono state adottate la riforma del civile, dell'ordinamento giudiziario, della crisi di impresa. C'è stato un grande impegno dell'ufficio legislativo del Ministero e delle commissioni per rispondere alle esigenze del Pnrr. Abbiamo colto questa congiuntura per fare riforme di sistema. La riforma andrà studiata da parte della dottrina, degli avvocati e dei magistrati e poi applicata. Il contesto non va dimenticato: è giusto che l'accademia e l'avvocatura critichino la riforma. Però bisogna ricordare il tempo a disposizione e da dove si partiva, ossia il ddl Bonafede. A ciò va aggiunta una situazione politica particolare con una maggioranza composta da partiti con sensibilità diverse. Eppure sono state fatte scelte coraggiose e innovative. Il ruolo dell'avvocatura oggi è importante in due direzioni: il cantiere delle riforme della giustizia penale è sempre aperto. C'è molto da fare ma anche da perfezionare. Se potessi fare un invito: apprezzare gli aspetti positivi e apportare miglioramenti alle parti critiche. O completare gli aspetti da completare come la parte delle pene sostitutive. L'altro ruolo dell'avvocatura è nell'applicazione della riforma, di aggiornamento, contribuire con le scuole alla formazione. Non è una riforma populista, non è neanche efficientista: si è cercato un equilibrio tra esigenze di efficienza e le garanzie. L'efficienza del processo va difesa come valore».*

Con doveroso e cauto ottimismo, analizziamo i tratti salienti della riforma, nella consapevolezza che sarà la pratica quotidiana a consegnarci il verdetto su quella che è stata già definita *prima, vera riforma organica del sistema processuale penale da quando, nel 1989, fu adottato il modello di processo "accusatorio. (Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione).*

RIFORMA DEL SISTEMA PENALE E NUOVO CATALOGO DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA

Il *fil rouge* che attraversa tutti gli interventi organici di riforma del sistema penale è rappresentato dalla riduzione dei tempi della giustizia, individuando possibili alternative al processo e alla pena carceraria, capaci di produrre significativi effetti di deflazione processuale.

Tra gli obiettivi perseguiti dalla riforma vi è, dunque, il contenimento dei flussi in entrata, nonché l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale, per valorizzare forme alternative di definizione del procedimento, incentrate su condotte riparatorie e risarcitorie.

Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa, attraverso l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p. nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo con la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, difatti, **l'ingiustificata mancata comparizione del querelante citato come testimone equivalga a remissione tacita della querela**. La querela, diventa così uno strumento volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena *in concreto*, in coerenza con la sua natura di *extrema ratio* e con il contenimento del sovraccarico giudiziario.

Sempre in tema di querela, dal punto di vista processuale, è adesso previsto che con l'atto di querela debba essere dichiarato o eletto domicilio, eventualmente telematico, per le notificazioni.

IL CATALOGO DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA

Le fattispecie di reato interessate dall'odierna riforma sono, come previsto per effetto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150: «*reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie*»; il loro comun denominatore è la natura individuale dei beni giuridici protetti, mentre se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica o vi è una particolare ragione di tutela delle vittime vulnerabili, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale (con ricadute sostanziali) di presentare una querela, resta la perseguibilità d'ufficio...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

LE NOTIFICAZIONI

Primo risvolto pratico-applicativo della digitalizzazione del processo penale, perno centrale della c.d. “*Riforma Cartabia*”, è dato dall’introduzione all’art. 148, co. 1, c.p.p.¹, della modalità telematica quale regola generale per le notificazioni degli atti relativi al procedimento, effettuate sia delle segreterie che delle cancellerie. Modalità, per ovvie ragioni, strettamente collegata al riformato art. 110, c.p.p., sulla forma degli atti, (ormai digitali o digitalizzati), ed al concetto di *domicilio digitale*², unico strumento in grado di garantire l’identità del destinatario, l’integrità del documento oggetto di notifica e la data di ricezione.

La modalità di notificazione “*cartacea*” mediante l’Ufficiale Giudiziario, (a mani o con plico raccomandato), non è stata abrogata dalla riforma, restando, invece, l’unica modalità possibile in alcune circostanze, oppure residuando in via sussidiaria quando il destinatario non abbia la disponibilità di un domicilio digitale. La normativa in commento, inoltre, prevede delle ipotesi specifiche nelle quali è onerata la Polizia Giudiziaria ad effettuare la notificazione.

Occorre, quindi, procedere con ordine, distinguendo i soggetti destinatari e la fase processuale.

1. Notificazioni all’indagato/imputato non detenuto

Nel caso in cui il procedimento riguardi un soggetto in stato di libertà è necessario distinguere due ipotesi: **a)** che l’indagato non abbia ancora eletto domicilio, né ricevuto gli avvisi di cui al comma 01, (leggasi *zero-uno*), dell’art. 161, c.p.p.³, introdotto *ex novo* dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; **b)** che l’indagato abbia già eletto domicilio e gli siano stati fatti gli avvisi di cui sopra.

¹ Art. 148, co. 1, c.p.p.: Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, **con modalità telematiche** che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.

² Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD, (fonte AGID – Agenzia per l’Italia Digitale).

³ Art. 161, co. 01, c.p.p.: La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

Nella prima ipotesi occorre richiamare il combinato disposto tra l'art. 148, co. 4, c.p.p.⁴ e l'art. 157, co. 1, c.p.p.⁵, in virtù del quale la notifica del primo atto del procedimento, in mancanza del domicilio digitale e non avendo ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 01, c.p.p., si perfeziona con la consegna di una copia analogica all'interessato. Per completezza di trattazione, in questa sede si richiama a quanto disposto dall'art. 349, co. 3, c.p.p.⁶, così come novellato dalla riforma in commento. Pertanto, l'indagato è invitato a fornire quante più informazioni possibili per rendersi prontamente reperibile. Qualora non fosse possibile consegnare personalmente l'atto al destinatario, la notifica è eseguita presso la casa di abitazione con consegna ad un convivente, od addetto alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in assenza, al portiere dello stabile o a chi ne fa le veci. In alternativa, è possibile eseguire la notifica, sempre in modalità "cartacea" presso il luogo in cui l'indagato/imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, con consegna al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Nella seconda ipotesi, quindi in caso di elezione di domicilio, con eventuale indicazione del digitale, e ricevuti gli avvisi di cui al citato art. 161, co. 01, c.p.p., la prima notifica avverrà presso l'indirizzo indicato.

Ulteriore novità introdotta dalla c.d. "Riforma Cartabia" è data dalla comunicazione di cortesia, di cui all'art. 63-bis, c.p.p.⁷ ...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

⁴ Art. 148, co. 4, c.p.p.: In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

⁵ Art. 157, co. 1, c.p.p.: Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante **consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona**. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

⁶ Art. 349, co. 3, c.p.p.: Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il **recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità**. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66

⁷ Art. 63-bis c.p.p.: 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a **persona fisica diversa dal destinatario**, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

ISCRIZIONE DELLA NOTITIA CRIMINIS E INDAGINI PRELIMINARI

L'iscrizione della notizia di reato (artt. 335, 335 bis e 355 ter c.p.p.)

Il PM deve iscrivere immediatamente nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ogni notizia contenente la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, indicandone le circostanze di tempo e di luogo del fatto, ove conosciute.

Contestualmente o successivamente il PM provvede all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito, non appena risultino indizi a suo carico. Il PM può anche indicare una data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione doveva essere effettuata, se questa non è stata tempestiva.

Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il PM si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la *notitia criminis* (art. 3 bis disp. att. c.p.p.)

Quando presenta una richiesta al GIP, il PM deve indicare sempre la notizia di reato e il nome della persona cui è attribuita (art. 110 ter disp. att. c.p.p.)

Il GIP, quando deve compiere un atto del procedimento (es. decidere sulla richiesta di intercettazioni) e ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito ad una persona non ancora iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p., sentito il PM, può ordinare a quest'ultimo con decreto motivato di provvedere all'iscrizione. Il PM vi provvede, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Tale ordine potrà dunque essere emesso dal GIP non soltanto in caso di iscrizione a carico di ignoti, ma ogni qual volta il suo intervento sia richiesto.

IMPRODUTTIVITÀ DI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DI NATURA CIVILE O AMMINISTRATIVA DERIVANTI DALLA MERA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI: le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale (art. 110 quater disp. att. c.p.p.)

Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e richiesta di retrodatazione (art. 335 quater c.p.p.)

Viene riconosciuta all'indagato la facoltà di chiedere al Giudice che procede - o al GIP, se si versa nella fase delle indagini preliminari - di accertare la tempestività dell'iscrizione nella notizia di reato e del proprio nominativo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e la conseguente retrodatazione, che viene disposta dal Giudice quando il ritardo è inequivocabile e non giustificato.

A pena di **inammissibilità** la richiesta deve essere proposta entro venti giorni da quello in cui l'indagato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione e deve indicare le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

La richiesta può essere avanzata al Giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al GIP, e può essere proposta sia in udienza, sia tramite deposito in cancelleria. Durante le indagini, quando il GIP deve adottare una decisione con l'intervento del PM e dell'indagato e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può essere presentata nell'ambito del medesimo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del Giudice e viene trattata e decisa in udienza.

La richiesta è depositata presso la cancelleria del Giudice con la prova dell'avvenuta notificazione al PM il quale, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine il Giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al PM e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

In caso di accoglimento della richiesta, il Giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

La parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il PM e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata all'udienza preliminare.

L'ordinanza del Giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dall'art. 586 commi 1 e 2 c.p.p. ...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

L'UDIENZA PRELIMINARE

Atti introduttivi (art. 419 c.p.p.)

Il Giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni relative alla disciplina dell'assenza (v. *infra*, artt. 420 *bis*, 420 *ter*, 420 *quater*, 420 *quinqüies* e 420 *sexies* c.p.p.). Tale disposizione è prevista a pena di nullità.

Con l'avviso l'imputato e la persona offesa sono altresì informati della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Quando la dichiarazione di rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare con contestuale richiesta di giudizio immediato è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111 *bis* commi 1 e 2.

Costituzione delle parti (art. 420 c.p.p.)

Se le notifiche sono regolari e l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420 *ter* (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore), il Giudice procede ai sensi dell'art. 420 *bis* c.p.p. (v. *infra*).

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale (art. 420 commi 2-*bis* e 2-*ter* c.p.p.).

Assenza dell'imputato (nuovo art. 420 *bis* c.p.p.)

Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il Giudice procede in sua assenza quando:

- a) l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
- b) l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 *ter* c.p.p., ha rinunciato espressamente a farlo valere;
- c) anche fuori dai casi precedenti, l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo;
- d) ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il Giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

Fuori dai predetti casi, prima di pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere (v. *infra*), il Giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è **revocata** anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

- a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
- b) se fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;
- c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

Se comunque, fuori del caso precedente, risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il Giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato, rinvia l'udienza e dispone che l'avviso ex art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

I PROCEDIMENTI SPECIALI

IL RITO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già all'esito dell'udienza preliminare quella decisione di merito che di regola è riservata al termine del dibattimento.

Il rito abbreviato consente di elidere il dibattimento e definire il processo allo stato degli atti, sulla scorta degli elementi raccolti in sede di indagini preliminari, così consentendo di attribuire valore probatorio agli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, salvo una richiesta di integrazione probatoria presentata dall'imputato. È, dunque, un procedimento a prova contratta.

La rinuncia al pieno contraddittorio nella formazione della prova è incentivata dalla riduzione di pena che consegue al rito.

La Riforma innova la disciplina del rito abbreviato attraverso l'ampliamento dei presupposti di ammissibilità del rito abbreviato c.d. "condizionato", prevedendo che **il giudice disponga il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione.**

Questa modifica, impone però di tener sempre in considerazione quel rapporto necessario che vi deve essere tra il supplemento probatorio richiesto in abbreviato e **i prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale (art. 438 comma 5), realizzando comunque l'economia processuale.**

Ed ancora. In caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato formulata in sede di udienza preliminare, il Giudice del dibattimento può, al termine del giudizio dibattimentale applicare la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma due, del codice di rito (art. 438 comma 6 ter), qualora ritenga *ex post* che per il fatto accertato, la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato dovesse essere ammessa *ab origine*. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, e il Giudice, qualora ritenesse legittima la dichiarazione di inammissibilità o il diniego ingiustificato, può ammettere il giudizio abbreviato.

La riforma ha previsto, altresì, all'articolo 442 comma 2 bis l'introduzione di un nuovo e aggiuntivo effetto premiale conseguente alla scelta del rito, **consistente in una ulteriore riduzione della pena di un sesto; il nuovo comma 2 bis dell'articolo 442 c.p.p., recita difatti: "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto da parte del giudice dell'esecuzione"**. La finalità è evidentemente quella di limitare la formulazione di impugnazioni dilatorie. Ne consegue anche una

modifica dell'articolo 676 c.p.p., con riferimento alla nuova competenza del giudice dell'esecuzione...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI



aiga

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI CATANIA

IL NUOVO DIBATTIMENTO

La calendarizzazione dei processi (art. 477 c.p.p.)

La prima modifica importante tra le norme che riguardano il Titolo II – Dibattimento – del Libro VII – Giudizio - del nostro codice di procedura penale, la troviamo in merito alla (nuova?) attività di organizzazione del dibattimento.

Il novellato comma 1 dell'art. 477 c.p.p. “*Durata ed organizzazione del dibattimento*”, dispone una disciplina che, potenziando il ruolo del Giudice con la collaborazione delle parti, dovrebbe condurre a dibattimenti più concentrati, dagli sviluppi prevedibili e previsti.

La fissazione di un calendario delle udienze, (prassi comunque già seguita in molti tribunali) per sé non velocizza il dibattimento ma, rendendone prevedibile lo svolgimento, dovrebbe consentire una migliore programmazione delle attività ed un più efficace adempimento dei diversi incumbenti.

Il giudice potrebbe certamente calibrare meglio il suo ruolo in base al carico dell'udienza, e le altre parti di conseguenza.

L'operatività della previsione sarà tutta da apprezzare sul campo, e non sarà certo priva di insidie considerando che, con tutte le buone prassi immaginabili, l'istruttoria dibattimentale non è una fase processuale molto prevedibile.

Potrà trattarsi di eventi patologici come l'assenza del teste o di un consulente, l'impedimento del giudice, l'astensione dalle udienze degli avvocati, lo sciopero dei cancellieri e tutta una serie di inciampi.

Ma anche di accadimenti che rientrano nella fisiologia dell'istruzione dibattimentale.

La norma comunque, sfornita ovviamente di qualsiasi conseguenza sul piano pratico, va evidentemente a rafforzare tramite l'enunciazione codicistica, ciò che in ogni buon tribunale dovrebbe accadere: organizzazione e previsione, nei limiti del possibile, dello svolgimento della fase cruciale del processo.

Nulla più.

L'assenza (art. 484 c.p.p.)

Il profilo cardine della legge delega al quale il d. Lgs. n. 150/2021 si è dovuto conformare, si sostanziava nel principio secondo cui si può procedere in assenza dell'imputato “*solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole*» (art. 1, comma 7, lett. a), l. n. 134 del 2021).

In sede di dibattimento viene così modificato il comma 2 bis dell'articolo in questione, ove si prevede l'estensibilità per il giudizio delle nuove norme dettate per l'udienza preliminare dagli artt. 420 comma 2 ter (primo periodo) e 420 ter c.p.p. bis e ss. c.p.p., inerenti all'imputato considerato presente, ed il suo legittimo impedimento.

Solo nell'ipotesi in cui manchi l'udienza preliminare, ovviamente, troveranno applicazione integrale i nuovi articoli richiamati dal 484 c.p.p. inerenti la novellata disciplina (già trattata nel capitolo che precede) ed il suo epilogo in caso di mancata conoscenza del procedimento: sentenza di non doversi procedere in luogo della “vecchia” sospensione del processo per assenza dell'imputato...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI



RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

LE SANZIONI SOSTITUTIVE

Altra direttrice di imponente riforma, è la profonda rivisitazione della disciplina delle sanzioni sostitutive, sia dal punto di vista sostanziale, che processuale e di esecuzione.

Queste sono adesso previste nel sistema delle pene delineato nella parte generale del codice, tramite l'introduzione del nuovo art. 20 bis c.p., dopo le pene principali ed accessorie, pur continuando ad essere regolamentate dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, ovviamente del tutto modificate.

Semidetenzione e libertà controllata sono state espressamente abolite, di scarsissimo successo ed applicazione quali sono state.

Le nuove sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, di cui alla l. 689/81, con un rinnovato carattere ibrido a metà tra misure alternative e pene in senso stretto, seppur con spiccata vocazione risocializzante e special preventiva, sono così ridisegnate:

- semilibertà sostitutiva; (limite edittale 4 anni)
- detenzione domiciliare sostitutiva; (limite edittale 4 anni)
- lavoro di pubblica utilità sostitutivo; (limite edittale 3 anni)
- pena pecuniaria sostitutiva. (limite edittale 1 anno)

Aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello per cui le pene sostitutive diventano applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di sentenza di condanna (anche in appello) o di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché in fase di decreto penale di condanna.

Altro aspetto fondamentale è quello per cui necessitano del consenso dell'imputato-condannato.

Una disposizione importante, che dimostra la nuova finalità rieducativa per i condannati nei circuiti della società e non in quelli inframurari, è l'espressa esclusione della possibilità di sospendere condizionalmente le pene sostitutive.

Esse, quando definitive, divengono immediatamente esecutive ed eseguibili, a differenza delle misure alternative per i condannati liberi ex art. 656 c.p.p.

Leggiamo infatti all'art. 58 della legge 689/81: *il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell' art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.*

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

Questa è la norma generale sul tema che assegna un ampio potere discrezionale al giudice, anche in ottica special-preventiva.

Proceduralmente ricordiamo l'art. 545 bis c.p.p.: *Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del*

dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

The logo for 'aiga' features the word 'aiga' in a light blue, lowercase, serif font. Above the letter 'i' is a stylized icon consisting of a blue circle with a yellow arc below it, resembling a sun or a person's head.

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI CATANIA

LA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI

La riforma ha inciso su diverse norme anche in riferimento ai giudizi di impugnazione. L'obiettivo di fondo rimane quello della riduzione dei tempi del processo. A tal fine, come rilevato in dottrina, appare evidente l'intenzione di introdurre una chiara differenziazione fra il giudizio di primo grado, sede dell'accertamento in contraddittorio sulla sussistenza della pretesa punitiva, e i giudizi di impugnazione, destinati esclusivamente a un controllo sulla sentenza emessa nel primo giudizio.

Nella medesima prospettiva volta a conseguire obiettivi di economia processuale, vanno lette le modifiche tese ad estendere l'ambito della inappellabilità oggettiva dei provvedimenti di primo grado e a introdurre diverse ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione.

Deve, inoltre, evidenziarsi che alcuni dei meccanismi sperimentati nel corso del periodo pandemico sono stati confermati da legislatore della riforma nella persistente ricerca di un alleggerimento dei carichi giudiziari (come nel caso della cartolarizzazione dei giudizi di impugnazione) e della digitalizzazione del processo penale.

Meritano, infine, di essere segnalate le nuove competenze riconosciute alla Suprema Corte alla quale spetterà di dirimere le questioni inerenti alla competenza per territorio e i giudizi relativi ai procedimenti in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo o dei Protocolli addizionali.

LE NOVITÀ APPORTATE ALLE NORME GENERALI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE

a) Impugnazioni per i soli interessi civili

La prima norma in materia di impugnazioni interessata dalla riforma è l'art. 573, comma 1 bis, c.p.p. Essa stabilisce che, quando quanto la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Ulteriori modifiche di rilievo, rispetto al testo già ridisegnato dalla legge 134 del 2021 sono state apportate all'art. 578 c.p.p. anche mediante l'introduzione del nuovo comma 1 ter. La norma rubricata "Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione", prevede che *quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.*

A norma del successivo comma 1 bis, nel caso in cui l'imputato sia condannato alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, le Corti d'appello e la Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di improcedibilità, sono tenuti a rinviare per la prosecuzione del procedimento al giudice civile competente per valore, chiamato a decidere valutando le prove acquisite nel corso del procedimento penale e quelle acquisite eventualmente di fronte a lui (art. 578, comma 1-*bis*, c.p.p.)....

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI



IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

a) Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio

Una delle novità introdotte dal D.lvo 150 del 2022 attiene alla disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

Come indicato nell'art. 24-bis c.p.p. il giudice d'ufficio o su richiesta di parte, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può rimettere alla Corte di Cassazione la questione concernente la competenza per territorio. Con la relativa ordinanza il giudice rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina con sentenza la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L'ultimo comma della norma in questione preclude alla parte che abbia eccepito l'incompetenza per territorio senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la riproposizione dell'eccezione nel corso del procedimento.

La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina dell'incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. ...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

SEZIONE DI CATANIA

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Tra le principali novità dell'intervento di riforma rientra certamente la disciplina della Giustizia riparativa. Tale istituto, volto alla riaffermazione del ruolo della vittima nel procedimento penale e a una effettiva rieducazione del reo, consiste in un programma accessibile in modo libero e consensuale finalizzato alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un soggetto terzo denominato mediatore, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e alle normative internazionali.

Peculiarità di tale istituto è la mancanza di preclusioni al suo accesso, sia in termini temporali, che in relazione alla fattispecie di reato per cui si procede; è infatti possibile per la vittima ed il reo accedervi in ogni fase e stato del procedimento, anche durante l'esecuzione della pena, e senza incontrare limitazione alcuna data dalla gravità del reato per cui è processo.

Elemento, quest'ultimo, certamente non scevro da critiche e apparentemente non troppo garantista della posizione della vittima, essendo consentito, ad esempio, anche all'imputato di reati di particolare allarme sociale di formulare istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa.

Va, inoltre, segnalato che nell'ambito applicativo della giustizia riparativa rientrano anche i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI CATANIA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Di seguito, le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 85 e ss. del decreto legislativo 150/2022, e come modificate in sede di conversione dalla legge 199/2022.

Art. 85. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto...

IL RESTO DEL CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI

Giovani Avvocati :: ::
SEZIONE DI CATANIA